



Repubblica Italiana  
In Nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) dr. Piero Francesco De Pietro | Presidente rel. |
| 2) dr. Flora Scelza              | Consigliere     |
| 3) dr. Maristella Agostinacchio  | Consigliere     |

All'udienza del 28.1.2019 ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 764 r.g.a.c per l'anno 2016

Tra

Inps rapp.to e difeso dall'avv. Ida Verrengia presso cui el.te dom.to in Napoli alla via Galileo Ferraris 4 Appellante

E

Pasquariello Anna rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Di Matteo presso cui el.te dom.ta in Portico di Caserta alla via S. Giovanni vico II 14 Appellata

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato in data 25.3.2016, l'Inps proponeva appello avverso la sentenza n. 4331 del 15.12. 2015 che aveva accolto il ricorso avverso gli avvisi di addebito impugnati poiché essi si basavano su di un accertamento fiscale che a seguito del condono non era divenuto definitivo né l'Inps aveva provato il suo credito previdenziale.

A sostegno dell'appello deduceva che la sentenza era errata perché l'accertamento fiscale conclusosi con il condono non poteva essere posto a base anche della lite previdenziale.

La sentenza era altresì errata perché la definizione tramite condono della lite fiscale non precludeva all'Inps l'accertamento dei maggiori contributi dovuti . L'agenzia delle entrate aveva accertato non solo la maggiore imposta dovuta ma anche gli omessi contributi previdenziali.

Nel merito poi l'Inps rilevava che sulla base del dlgs 462 del 1997 art. 1 l'agenzia delle entrate svolge il controllo sia formale che sostanziale sia sui redditi che sulla contribuzione previdenziale e richiede il pagamento sia delle imposte sui maggiori redditi accertati che dei contributi previdenziali omessi. In caso di mancato pagamento trasmette i dati relativi ai contributi previdenziali all ' Inps che provvede al recupero attraverso l'iscrizione a ruolo.



Si costituiva parte appellata ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità del ricorso. In particolare esponeva che l'appello era tardivo in quanto la sentenza era stata notificata in data 7.1.2016 mentre l'appello era stato depositato in data 25.3.2016 oltre i trenta giorni.

Nel merito l'appellata chiedeva la conferma della sentenza di primo grado in quanto la definizione tramite condono della lite fiscale aveva effetti anche sulla lite previdenziale in quanto l'agenzia aveva ritirato l'atto impugnato.

All'esito dell'udienza di discussione la Corte decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura in udienza.

#### Motivi della decisione

L'appello è fondato e pertanto va accolto. La prima eccezione di tardività dell'appello a seguito della notifica della sentenza non può essere accolta perché la notifica non è avvenuta correttamente in modo da far scattare il termine breve.

Agli atti infatti vi è la sentenza notificata all' Equitalia sud non costituito in primo grado. Poi c'è la notifica alla Scci c/o Ida Verrengia e infine all'Inps ma non al suo procuratore costituito .

Inoltre nella relata di notifica , il nome della procuratrice Ida Verrengia risulta essere stato interlineato a ulteriore prova della mancata notifica della sentenza al procuratore costituito in primo grado.

Quindi il termine per la proposizione dell' appello dell'Inps era quello ordinario di sei mesi che alla data del 25 marzo 2016 non erano trascorsi.

Nel merito poi la sentenza non risulta essere condivisibile. La Cassazione ha infatti

In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'**INPS**, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di **accertamento** incide sia sul rapporto **tributario** che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'**INPS**".

Di conseguenza tutta l'attività di accertamento , quantificazione e richiesta sia delle maggiori imposte a seguito di maggiori redditi accertati sia dei contributi previdenziali omessi spetta all'Agenzia delle entrate. Solo successivamente , in caso di mancato pagamento, l'accertamento viene trasmesso all' Inps che provvederà al recupero con propri atti.

I due profili quello tributario e quello previdenziale sono connessi ma distinti . E' evidente che l'accertamento tributario inciderà su quello previdenziale sia se viene annullato sia se viene confermato in sede giudiziaria . Ma nell'ipotesi in cui per legge in



sede tributaria è permesso la definizione agevolata della lite ( cd condono) i suoi effetti non potranno assolutamente riverberarsi sulla lite previdenziale proprio per l'assenza del carattere di definitività dell'accertamento.

La stessa sentenza tributaria era di cessazione della materia del contendere che per definizione non ha carattere definito. Inoltre la stessa sentenza era stata resa tra due parti cui l'Inps era estraneo.

Infine il cd condono era comunque avvenuto sulla base dei maggiori redditi accertati rispetto ai quali era stata pagata una somma . Quindi l'accertamento di maggiori redditi non era stato annullato .

Né l'Inps poteva svolgere , come afferma la Giudice di primo grado, autonome attività accertative perché le stesse per la fattispecie in esame sono demandate per legge all'agenzia delle entrate tanto che , come afferma la Cassazione prima citata, la notifica dell' avviso di accertamento interrompe i termini anche nei confronti dell' Inps che all'avviso e all'attività anche notificatoria è estraneo.

La prova del maggio reddito da cui scaturiscono maggiori contributi è l'avviso di accertamento e il suo contenuto . Non può l'Inps accertare maggiori redditi , non rientra nella sua competenza sia generale sia particolare di cui al dlgs 462 del 1997 art. 1 .

Nel caso di specie agli atti di parte appellata ci sono i due avvisi di accertamento rispetto ai quali sia in primo grado che in appello nulla deduce e censura l'appellato limitandosi a ribadire quanto scritto nella sentenza ovvero in primo grado a sostenere che la definizione agevolata della lite tributaria aveva effetti anche su quella previdenziale senza alcun supporto normativo.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così decide:

- Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta in primo grado;
- Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 1200 ,00 per il primo grado e 1800,00 per il secondo oltre iva e cap e rimborso spese se dovuti.

Napoli 28.1.2019

Il Presidente rel.

